

R.G. 12720/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nona Sezione Civile

ORDINANZA

di NON CONVALIDA del PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede assunta all'udienza del 16.12.2016
svoltasi presso il C.I.E. "Brunelleschi" in Torino;

- visto il provvedimento del Questore di Brescia del 14.12.2016 con il quale è stato
disposto il trattenimento ex art 6 comma 2 Dlvo 142/2015 nato

il 28.8.1985, entrato nel territorio italiano alla frontiera di Trieste il 2.4.2014;

- rilevato che aveva proposto domanda di riconoscimento per la
protezione internazionale presso la Questura di Brescia e che la competente
Commissione (di Milano) ha accolto la domanda di protezione sussidiaria con
decisione del 9.3.2015;

osservato che con provvedimento del 25.2.2016 (notificato all'interessato il
16.9.2016) la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha revocato la concessione
della protezione sussidiaria, attese le informative pervenute da cui emergeva che in
più occasioni egli aveva inneggiato ai gruppi Jihadisti e che avrebbe, manifestato la
volontà di raggiungere il teatro di guerra siriano;

considerato, peraltro, che ha impugnato il provvedimento,
esaminata la documentazione prodotta e verificato che risulta fissata udienza per
l'impugnazione al 15.3.2017 – Tribunale di Milano e che il provvedimento è sospeso
ex lege;

osservato, altresì, che il trattenuto – il quale era indagato per il reato di cui all'art 270
bis cp – ha visto definita la propria posizione con ordinanza di archiviazione emessa
dal GIP di Trento in data 5.3.2016 (procedimento n. 402/16 RG – cfr. decreto di
archiviazione e verbale restituzione al trattenuto di cose sequestrate);

ritenuto, pertanto, che – in assenza di elementi nuovi e ulteriori – non possa essere
convalidato il trattenimento

P.Q.M.

- **NON convalida** il provvedimento del Questore di Brescia in data 14.12.2016
emesso a carico di

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 16.12.2016 ore 15,15

TRIBUNALE DI TORINO

Depositato oggi 16 DIC 2016

IL CANCELLIERE

L'ASISTENTE CANCELLIERE

Maria Rosa PRINZI

Il Giudice
dott. Roberta Colliada

